

**Scambio di lettere, costituente un accordo, sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia**

Roma, 10 febbraio/11 aprile 2000

<i>Provvedimento legislativo:</i>	Legge 27 settembre 2002, n. 233
<i>Data di entrata in vigore per l'Italia:</i>	1° luglio 2004
<i>Stati aderenti:</i>	Australia

**AUSTRALIAN EMBASSY - ROME**

Signor Ministro,  
per incarico del Governo australiano, ho l'onore di proporre un Accordo che permetta ai cittadini australiani che desiderano sposarsi in Italia di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 116 del codice civile italiano.

Questa proposta è motivata dall'assenza in Australia, in base alle leggi vigenti, di una singola Autorità competente in grado di rilasciare, nel caso in cui un cittadino australiano desideri sposarsi all'estero, una dichiarazione da cui risulti che, come prescritto dall'art. 116 del codice civile italiano, in base alle leggi dello Stato di cui l'interessato è cittadino non esistono impedimenti al matrimonio.

Questa situazione ha causato gravi difficoltà ai cittadini australiani che desideravano sposarsi in Italia.

Per evitare le sopracitate difficoltà, il Governo australiano propone che qualora i cittadini australiani non siano in grado di produrre la documentazione prevista dall'art. 116 del codice civile italiano, presentino al competente ufficiale di stato civile i seguenti documenti:

(A) Una dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino/a australiano/a in presenza dell'Autorità consolare australiana competente in Italia, la cui firma sia depositata in



Raccolta delle Convenzioni e degli Accordi Internazionali

**ANUSCA** - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe  
[www.anusca.it](http://www.anusca.it)

Italia, da cui risulti che secondo le leggi alle quali egli/essa è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'Autorità consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certificherà l'identità e la cittadinanza australiana dell'interessato/a.

(B) Documenti rilasciati dalle Autorità australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il/la richiedente è soggetto/a, nulla osta al matrimonio.

Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare - oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo (A) - un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato civile e, all'estero, le autorità consolari italiane.

Se quanto esposto risulta accettabile al Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta del Governo italiano costituiscano un Accordo sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica con cui si sarà comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti dei due Stati.

Voglia gradire Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

## **REPUBBLICA ITALIANA - IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI**

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 10 febbraio scorso del seguente tenore:



Raccolta delle Convenzioni e degli Accordi Internazionali

**ANUSCA** - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe  
[www.anusca.it](http://www.anusca.it)

"Signor Ministro,

per incarico del Governo australiano, ho l'onore di proporre un Accordo che permetta ai cittadini australiani che desiderano sposarsi in Italia di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 116 del codice civile italiano.

Questa proposta è motivata dall'assenza in Australia, in base alle leggi vigenti, di una singola Autorità competente in grado di rilasciare, nel caso in cui un cittadino australiano desideri sposarsi all'estero, una dichiarazione da cui risulti che, come prescritto dall'art. 116 del codice civile italiano, in base alle leggi dello Stato di cui l'interessato è cittadino non esistono impedimenti al matrimonio.

Questa situazione ha causato gravi difficoltà ai cittadini australiani che desideravano sposarsi in Italia.

Per evitare le sopracitate difficoltà, il Governo australiano propone che qualora i cittadini australiani non siano in grado di produrre la documentazione prevista dall'art. 116 del codice civile italiano, presentino al competente ufficiale di stato civile i seguenti documenti:

(A) Una dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino/a australiano/a in presenza dell'Autorità consolare australiana competente in Italia, la cui firma sia depositata in Italia, da cui risulti che secondo le leggi alle quali egli/essa è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'Autorità consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certificherà l'identità e la cittadinanza australiana dell'interessato/a.

(B) Documenti rilasciati dalle Autorità australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il/la richiedente è soggetto/a, nulla osta al matrimonio.



Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare - oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo (A) - un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile e, all'estero, le Autorità consolari italiane.

Se quanto esposto risulta accettabile dal Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta del Governo italiano costituiscano un Accordo sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica con cui si sarà comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti dei due Stati.

Voglia gradire Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di informare V.E. che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della Sua lettera sopradescritta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

